



COMUNE DI VALLO DI NERA

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO COMUNALE

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Pubblicità	2
Art. 3 Definizioni	2
Art. 4 Settori d'intervento	2
Art. 5 Documentazione	3
Art. 6 Termini di presentazione delle richieste	3
Art. 7 Procedimento	4
Art. 8 Soggetti ammessi e condizioni di concessione	4
Art. 9 Ulteriori criteri di concessione	5
Art. 10 Beni d'investimento	5
Art. 11 Patrocinio	5
Art. 12 Criteri di erogazione e rendicontazione	6
Art. 13 Limitazioni per particolari tipologie di spese	6
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 15 Iniziative sportive, ricreative e del tempo libero	7
Art. 15-bis Specifici criteri per le iniziative sportive, ricreative e del tempo libero	7
Art. 16 Iniziative culturali, educative e sociali	8
Art. 17 Iniziative di promozione del turismo, dell'immagine turistica e del territorio	8
Art. 18 Iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei valori ambientali	9
Art. 19 Iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità	9
TITOLO II	
PROTEZIONE CIVILE E DIFESA AMBIENTALE	
Art. 20 Iniziative di protezione civile e di difesa ambientale	9
TITOLO III	
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	
Art. 21 Finalità	10
Art. 22 Oggetto dell'Albo delle Associazioni	10
Art. 23 Requisiti	10
Art. 24 Struttura e sezioni dell'Albo delle Associazioni	11
Art. 25 Iscrizione all'Albo e obblighi delle Associazioni	11
Art. 26 Pubblicità e iscrizione	12
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 27 Disposizioni transitorie e finali	12

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune di Vallo di Nera stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

Art. 2

Pubblicità

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la diffusione del presente regolamento.

2. Il Comune di Vallo di Nera assicura l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e il perseguimento delle finalità pubbliche e sociali alle quali saranno destinate le risorse pubbliche erogate.

3. I provvedimenti amministrativi di concessione dei contributi sono pubblicati all'albo pretorio telematico del Comune di Vallo di Nera e sugli altri canali di comunicazione stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

3-bis. Il Comune provvede alla pubblicazione dell'elenco, suddiviso per categorie, delle società iscritte all'albo comunale che hanno titolo a richiedere contributi nonché dell'elenco delle società beneficiarie e di quelle escluse dai benefici economici.

Art. 3

Definizioni

1. Per esigenze di brevità, nel seguito si intendono:

- Comune: il Comune di Vallo di Nera;
- regolamento: il presente regolamento;
- contributi: sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, benefici economici, finanziamenti e trasferimenti diversi nelle materie e attività ricomprese nel regolamento;
- richiedente: il soggetto che richiede la concessione di un contributo;
- beneficiario: il soggetto che beneficia della concessione di un contributo;
- iniziativa: una manifestazione, un evento, un'attività o un acquisto per i quali si richiede il contributo.

Art. 4

Settori d'intervento

1. Il regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) iniziative culturali, educative e sociali;
- b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d) iniziative di protezione civile;
- e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità.

Art. 5

Documentazione

1. Le richieste per la concessione di contributi devono specificare le iniziative alle quali il contributo è destinato e l'indicazione dei requisiti posseduti.
 2. Le richieste devono essere redatte preferibilmente secondo lo schema elaborato dal Comune e devono contenere i seguenti elementi essenziali della richiesta di contributo:
 - a) modello di domanda;
 - b) l'oggetto dell'iniziativa o dell'attività;
 - c) periodo di svolgimento;
 - d) piano di spesa e importo richiesto a contributo;
 - e) dichiarazioni sostitutive;
 - f) richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa;
 - g) riferimenti al piano della sicurezza;
 - h) riferimento ad eventuali polizze assicurative.
- Le richieste devono essere corredate da dichiarazione di impegno e responsabilità per eventuali danni causati per colpa o dolo dell'organizzazione e devono specificare se vi è l'utilizzo di mezzi a motore, animali, artifici pirotecnici o altro.
3. Alle richieste dovrà essere allegato il piano di spesa, redatto secondo lo schema elaborato dal Comune.
 4. Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.
 5. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento costituisce condizione necessaria per la concessione dei contributi da parte del Comune.
 6. La regolarità delle richieste e l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti amministrativi relativi alle iniziative.
 7. In caso di richieste presentate su modelli non conformi agli schemi elaborati dal Comune gli uffici comunali competenti al provvedimento di assunzione di spesa per uno specifico contributo inviano al richiedente richiesta motivata di integrazione della documentazione secondo gli schemi conformi.

Art. 6

Termini di presentazione delle richieste

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione il termine entro il quale i soggetti interessati possono presentare le richieste di contributo al Comune per le iniziative della programmazione ricorrente per l'anno di riferimento. Con la stessa deliberazione sono definiti gli eventi della programmazione ricorrente e il riparto dei contributi concedibili per settore d'intervento.
- 1-bis. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma precedente si intendono confermati i termini e la programmazione stabiliti con l'ultima deliberazione di Giunta.
2. Entro il termine stabilito dalla Giunta possono essere presentate anche altre richieste per iniziative non ricomprese nella programmazione annuale ricorrente.
3. Nel corso dell'anno la Giunta comunale può rivedere o modificare il piano delle scadenze e la programmazione degli interventi, per adeguarli a eventuali variazioni nelle disponibilità finanziarie o a causa di eventi imprevedibili.
4. Le richieste di contributo per le iniziative della programmazione ricorrente devono pervenire al Comune entro il termine stabilito dalla Giunta, per il quale fa fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'ente. Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte.
5. In casi eccezionali, per iniziative estemporanee non ricomprese nella programmazione ricorrente che a giudizio della Giunta comunale possiedano tuttavia particolare rilevanza sociale, culturale, turistica e economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine

stabilito. Per questa tipologia di iniziative può essere presentata, da parte dello stesso richiedente, una sola richiesta di contributo nel corso dell'anno.

Art. 7 Procedimento

1. Le richieste ricevute sono assegnate al settore competente per materia, che provvede alla fase istruttoria.
- 1-bis. Ai fini della concessione del contributo le richieste devono essere accompagnate dalla domanda, sottoscritta dal soggetto organizzatore, di autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa e dal relativo piano della sicurezza qualora necessario per l'iniziativa proposta.
2. In conformità al piano di riparto dei fondi, i settori competenti predispongono lo schema della deliberazione di indirizzo da adottarsi dalla Giunta per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
3. Sullo schema di deliberazione proposto il responsabile del settore competente esprime il proprio parere tecnico. Il responsabile del Servizio Finanziario esprime il parere contabile e di copertura finanziaria.
4. Nessun contributo può essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia. Nel caso di richieste di contributo presentate prima del termine stabilito all'art. 24, il richiedente dovrà contestualmente presentare la documentazione elencata allo stesso articolo e ogni eventuale altra documentazione necessaria all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.
5. Prima di deliberare l'esclusione di un soggetto richiedente o di un'iniziativa la Giunta può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 8 Soggetti ammessi e condizioni di concessione

1. La concessione dei contributi può essere disposta dall'Amministrazione a favore dei seguenti soggetti:
 - a) enti pubblici, associazioni legalmente costituite, fondazioni, istituzioni, enti ecclesiastici e altri soggetti dotati di personalità giuridica;
 - b) aggregazioni di più soggetti tra quelli elencati alla lettera precedente, di cui uno designato dai componenti l'aggregazione come soggetto capofila e titolare dei diritti e dei doveri nei confronti del Comune. La designazione del soggetto capofila deve risultare da un documento sottoscritto per accettazione dai rappresentanti legali di tutti i componenti.
2. Sono esclusi dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, anche spontanei o informali, privi di personalità giuridica.
3. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a fare risultare e a pubblicizzare il concorso del Comune, inserendo inoltre il logo e la denominazione comunale in ogni forma di comunicazione visiva dell'iniziativa. In caso di mancata indicazione del concorso del Comune il beneficiario sarà escluso dalla concessione di contributi e patrocinii per l'anno successivo.
4. Il contributo del Comune non può essere concesso o incrementato per eventuali maggiori spese che le iniziative richiedano, né può essere concesso o incrementato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.
5. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione, allo svolgimento e alla gestione delle iniziative beneficiarie di contributi.
7. L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore. La copia dell'eventuale nulla osta rilasciato dalla Commissione Provinciale per i locali di

pubblico spettacolo o da altri enti competenti al rilascio di autorizzazioni correlate all'iniziativa dovrà essere trasmessa al Comune prima dello svolgimento dell'evento.

8. Gli interventi del Comune possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o l'affidamento temporaneo di spazi, impianti, strutture o attrezzature comunali.

9. Le spese di rappresentanza sono a carico esclusivo dei soggetti beneficiari.

10. La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

Art. 9

Ulteriori criteri di concessione

1. Il Comune promuove e sostiene l'aggregazione di più soggetti nelle iniziative disciplinate dal regolamento.
2. Nel caso di richieste concorrenti per una stessa iniziativa, manifestazione o evento la Giunta comunale può decidere per la concessione di un solo contributo, secondo i seguenti criteri di priorità nell'ordine sotto indicato:

- richieste presentate da aggregazioni di più soggetti;
- richieste presentate secondo la programmazione approvata e a seguito di motivata considerazione sui benefici dell'iniziativa;
- ordine d'arrivo delle richieste al protocollo dell'Ente.

Art. 10

Beni d'investimento

1. Ai soggetti tra quelli indicati al precedente art. 8 che siano privi di scopo di lucro possono essere concessi contributi per l'acquisto di beni d'investimento.

2. Non possono essere concessi contributi, a nessun titolo, per la copertura totale o parziale dei costi d'ammortamento dei beni.

3. I beni acquistati con contributo del Comune devono essere congruenti con le finalità e attività previste nello statuto dell'associazione beneficiaria e devono essere dismessi e consegnati al Comune in caso di:

- mutamento delle attività o finalità statutarie del soggetto beneficiario, tale da rendere incongruente la tipologia dei beni con il nuovo statuto;
- mutamento della forma giuridica del soggetto beneficiario;
- scioglimento o liquidazione del soggetto beneficiario.

4. Nei casi sopra indicati e d'intesa tra il Comune e il soggetto beneficiario i beni dismessi potranno essere consegnati a un ente o a un'associazione avente sede nel territorio comunale che, secondo il proprio statuto, persegua analoghe finalità.

5. In caso di mancata consegna il responsabile del settore competente provvede nei confronti del rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo, previa diffida, al recupero coattivo dei beni o alla restituzione al Comune del congruo e attuale valore o corrispettivo economico.

Art. 11

Patrocinio

1. Il patrocinio da parte del Comune di manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Comune.

2. Il soggetto organizzatore deve rendere pubblico il patrocinio attraverso i mezzi di promozione dell'iniziativa e sul materiale pubblicitario deve apporre l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Vallo di Nera". In caso di mancata indicazione del patrocinio comunale il beneficiario sarà escluso dalla concessione di patrocini e contributi per l'anno successivo.

3. L'accesso del pubblico sarà consentito sotto la responsabilità del soggetto organizzatore. La copia dell'eventuale nulla osta rilasciato dalla Commissione Provinciale per i locali di pubblico spettacolo dovrà essere trasmessa al Comune prima dello svolgimento dell'evento.
4. La concessione del patrocinio non comporta la concessione di ulteriori benefici finanziari o agevolazioni.
5. Il patrocinio non può avere natura di contratto commerciale e assume a tutti gli effetti la caratteristica di donazione modale per finalità di carattere pubblico o nell'interesse della collettività.

Art. 12

Criteri di erogazione e rendicontazione

1. L'incidenza massima del contributo da erogare, sull'importo delle spese rendicontate e al netto degli incassi, è di norma fissata nella misura dell'80%. I contributi per attività o iniziative di particolare interesse per la comunità o aventi finalità istituzionali, svolte e attuate in genere dall'Amministrazione Comunale, sono concessi nella misura massima del 100% della spesa riconosciuta.
- 1-bis. Il particolare interesse per la comunità o la finalità istituzionale devono essere dichiarate dall'Amministrazione Comunale e devono risultare dalla deliberazione di concessione del contributo.
2. Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi può essere disposta per il 50% entro la data di inizio della manifestazione e per il restante 50% di norma entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.
3. Per attività di eccezionale rilevanza la Giunta comunale può disporre l'erogazione nella misura del 75% entro la data di inizio dell'attività e per il restante 25% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.
4. Il beneficiario è tenuto alla presentazione del rendiconto nel termine di 90 giorni dall'accredito, al quale dovrà allegare la copia dei documenti giustificativi di spesa in originale o in copia autenticata. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi alla sola attività per la quale è concesso il contributo e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:
 - i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
 - i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
 - le voci di spesa;
 - l'importo;
 - l'indicazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo, fatta eccezione per le tipologie di documenti indicate al comma successivo.
5. In caso di inadempienza del termine di cui al precedente comma, il Comune è autorizzato a richiedere al beneficiario la restituzione delle somme liquidate con aggravio degli interessi legali a decorrere dalla data di riscossione.
6. Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali - a mero e non esaustivo titolo d'esempio – ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso.
7. Sono ammesse dichiarazioni sostitutive di pagamento nei soli casi consentiti dalla legge.

Art. 13

Limitazioni per particolari tipologie di spese

1. Per tutti i settori d'intervento, particolari tipologie di spesa – quali, a mero e non esaustivo titolo d'esempio, rappresentanza, relazioni pubbliche, pubblicità, convegni - che fossero definite con legge dello Stato o con legge regionale come soggette a specifiche limitazioni saranno ammesse a rendiconto nella misura stabilita dalle rispettive fonti legislative.

Art. 14
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Art. 15
Iniziative sportive, ricreative e del tempo libero

1. I contributi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, alla formazione sportiva e a quella educativa dei giovani.

2. Il Comune concede inoltre contributi a sostegno di associazioni legalmente costituite che curano per fini statutari la pratica di attività sportive amatoriali, di attività fisico-motorie, di attività ricreative del tempo libero.

3. Alle società e ai soggetti che curano in via esclusiva la pratica dello sport professionistico può essere concesso, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti, sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Ai fini della concessione di contributi disciplinati da leggi Regionali o dello Stato per iniziative e attività sportive il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa emanata dalla specifica istituzione competente.

5. Il Comune può concedere contributi una tantum ai soggetti indicati ai commi 2 e 3 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e a quella del territorio e della sua comunità.

6. Per la partecipazione a campionati o attività che si ripartiscono su due anni consecutivi il contributo è concesso per il 50% nel secondo semestre dell'anno iniziale, mentre la quota restante sarà erogata entro 60 giorni dalla data di presentazione del rendiconto della stagione agonistica di riferimento.

Art. 15-bis
Specifici criteri per le iniziative sportive, ricreative e del tempo libero

1. L'accesso ai contributi ordinari per la promozione e sviluppo della pratica sportiva a livello dilettantistico ha luogo sulla base dei seguenti criteri:

- Anzianità, punti 10 totali da attribuire:

a) anni di affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal Coni: punti 1 per ogni anno solare (o frazione superiore a 6 mesi);

b) anni di costituzione a prescindere dall'affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal Coni: punti 0,50 per ogni anno solare (o frazione superiore a 6 mesi);

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono fra loro alternativi.

- Attività svolta, punti 20 totali di cui:

a) partecipazione campionati federali regionali nella stagione sportiva in corso: punti 5 per campionato;

b) partecipazione campionati federali provinciali nella stagione sportiva in corso: punti 3 per campionato;

c) partecipazione campionati amatoriali nella stagione sportiva in corso: punti 1 per campionato;

d) eventi sportivi organizzati sul territorio o comunque partecipati: punti 3 per ogni giornata.

I punteggi sono cumulabili tra loro.

- Risultati raggiunti nell'ultima stagione sportiva conclusa, punti 10 totali di cui:

- a) promozione in campionato federale di categoria superiore: 5 punti per ciascuna;
 - b) classificazione al 1° posto nei campionati federali giovanili: 3 punti per ciascuna;
 - c) classificazione al 2° posto nei campionati federali giovanili: 2 punti per ciascuna;
 - d) classificazione al 1° posto nei campionati amatoriali: 2 punto per ciascuna;
 - e) n. di partecipanti alle iniziative/eventi organizzati in loco: 1 punto per ciascuno se maggiore di 200;
 - f) n. di partecipanti alle iniziative/eventi organizzati in loco: 0,50 punti per ciascuno se maggiore di 100;
 - g) n. di partecipanti alle iniziative/eventi organizzati in loco: 0,20 punti per ciascuno se maggiore di 30;
- I punteggi sono cumulabili tra loro.
- a) Numero degli iscritti, punti 60 totali di cui: punti 1 per ciascun tesserato residente avente una minore età.
 - b) punti 0,5 per ciascun socio/tesserato residente di età pari o maggiore a 18 anni;
 - c) punti 0,5 per ciascun socio/tesserato non residente;
- I punteggi di cui alle lettere a), b) e c) sono tra loro cumulabili.
2. La documentazione comprovante i requisiti posseduti dovrà essere prodotta dalle associazioni sportive unitamente al bilancio consuntivo ed alla relazione annuale presentata al Comune.
 3. Il contributo a favore di ciascun sodalizio sportivo dovrà essere erogato proporzionalmente al rapporto tra il punteggio totale da ciascuna conseguito ed il punteggio complessivo cumulato dai soggetti richiedenti.
 4. La Giunta comunale può stabilire annualmente con propria deliberazione una misura minima di intervento economico commisurata alle spese di organizzazione e funzionamento sostenute dalle associazioni.

Art. 16

Iniziative culturali, educative e sociali

1. Gli interventi del Comune rivolti al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, educative e sociali sono destinati principalmente:
 - a) alle attività di promozione culturale, educativa e sociale nell'ambito del territorio comunale;
 - b) all'effettuazione nel territorio comunale di attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
 - c) all'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, eno-gastronomiche e che possiedano rilevante interesse per la comunità o concorrano alla sua valorizzazione;
 - d) alle iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - e) alle iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza culturale, educativa o sociale, dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, dei benefici diretti e qualificanti per la promozione della cultura.

Art. 17

Iniziative di promozione del turismo, dell'immagine turistica e del territorio

1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative volte alla promozione del turismo e dell'immagine turistica sono principalmente finalizzati alla promozione del territorio come sistema integrato di ambiente, società, cultura e servizi. Nel rispetto di questo principio i contributi possono essere prioritariamente concessi per:
 - a) l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni fieristiche o convegnistiche;
 - b) la realizzazione e la diffusione di materiale promozionale del territorio;
 - c) lo studio e la realizzazione di piani, progetti o ricerche sul sistema turistico del territorio;
 - d) l'attivazione o la realizzazione di servizi finalizzati al potenziamento del sistema turistico.

2. Nel corso delle iniziative di promozione dell'immagine turistica il beneficiario è obbligato a esporre e diffondere il materiale promozionale fornito dal Comune. In qualunque momento dell'iniziativa il beneficiario è tenuto a consentire al personale incaricato dell'Amministrazione comunale lo svolgimento della funzione di tutela dell'immagine del Comune.

Art. 18

Iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative volte alla tutela, promozione e valorizzazione dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni e altri soggetti che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alla promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alla valorizzazione dei beni ambientali, all'educazione sulle cause che ne minacciano la conservazione, alla promozione della cultura sulla loro tutela.

Art. 19

Iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità

1. Le iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità sono rivolte a favorire associazioni senza scopo di lucro di nuova costituzione che intendono avviare attività, espressamente specificate nell'atto costitutivo, rivolte alla ricerca e alla trasmissione di conoscenze e competenze di cultura materiale o immateriale locale, alla ricerca e alla messa in circolazione di conoscenze nei campi del sapere contemporaneo, all'acquisizione

di competenze nei settori delle nuove tecnologie, alle arti rappresentative.

2. La Giunta comunale delibera nei termini e con le modalità specificate agli articoli precedenti la ripartizione delle risorse e le iniziative da sostenere.

3. I beneficiari riceveranno un contributo annuale da utilizzare per le sole attività specificate e dovranno trasmettere nei termini stabiliti dal regolamento la rendicontazione e la relazione sull'attività effettivamente svolta.

4. Il contributo per le iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità potrà essere concesso allo stesso soggetto beneficiario per un massimo di tre annualità consecutive.

5. In mancanza di presentazione del rendiconto o della relazione il contributo annuale per le iniziative specificate al presente articolo non sarà ulteriormente concesso.

TITOLO II – PROTEZIONE CIVILE E DIFESA AMBIENTALE

Art. 20

Iniziative di protezione civile e di difesa ambientale

1. Il presente titolo disciplina la concessione di contributi per gli interventi a favore delle attività e iniziative di tutela della incolumità delle persone da fatti di natura ambientale o sanitaria, svolte da associazioni e finalizzate:

- all'acquisto delle attrezzature e dei mezzi necessari alle iniziative;
- alle iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale da destinare agli interventi;
- ai progetti predisposti per la tutela del territorio e dell'incolumità delle persone.

2. I contributi per interventi annuali ricorrenti e aventi finalità istituzionale sono stabiliti dalla Giunta comunale e sono concessi nella misura massima del 100% della spesa per l'attività o iniziativa riconosciuta.

3. I soggetti beneficiari di contributi per gli interventi di cui al comma precedente sono tenuti a presentare il rendiconto dell'attività svolta entro il 28 febbraio dell'anno successivo. In caso di mancata presentazione del

rendiconto entro questo termine il beneficiario non potrà accedere a ulteriori contributi per l'anno successivo per iniziative di protezione civile.

4. In casi eccezionali è ammessa la presentazione delle richieste in data successiva al termine stabilito dalla Giunta.

5. Per le iniziative di cui al presente titolo è ammessa la concessione di contributi a copertura:

a) di importi e oneri di polizze gravanti sui beni strumentali utilizzati dal soggetto richiedente per lo svolgimento delle attività statutarie.

6. Per le iniziative di cui al presente titolo il Comune può concedere contributi ai richiedenti che beneficino dell'uso di un bene immobile di proprietà comunale.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si rinvia alle disposizioni generali contenute negli articoli precedenti e alle leggi nazionali e regionali in materia.

8. E' consentita la concessione di un contributo di sostegno annuale a copertura parziale delle spese generali, da determinare sulla base dell'ultimo bilancio consuntivo e del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

TITOLO III - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 21

Finalità

1. In applicazione del principio di sussidiarietà il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, sia per la loro costituzione che per il loro potenziamento, ritenendole essenziali strumenti di coesione e sviluppo della comunità.

2. Il Comune incoraggia e favorisce le attività esercitate attraverso forme di collaborazione e partecipazione associata.

Art. 22

Oggetto dell'Albo delle Associazioni

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni, di seguito denominato per brevità "Albo", aventi sede nel territorio comunale di Vallo di Nera.

2. Possono essere iscritte all'Albo anche le sezioni locali di Associazioni nazionali e comunitarie.

3. L'Albo è tenuto e aggiornato dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 23 Requisiti

1. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale.

2. Sono iscritte all'Albo anche le sezioni locali di Associazioni nazionali, nonché le Associazioni non aventi sede legale nel territorio comunale e che tuttavia realizzino iniziative nel territorio stesso.

3. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.

4. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

5. Non possono essere iscritte all'Albo le Associazioni che vedano propri dirigenti inseriti nell'organico di altre Associazioni aventi le medesime finalità statutarie.

Art. 23

Requisiti

1. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale.

2. Sono iscritte all'Albo anche le sezioni locali di Associazioni nazionali, nonché le Associazioni non aventi sede legale nel territorio comunale e che tuttavia realizzino iniziative nel territorio stesso.
3. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.
4. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.
5. Non possono essere iscritte all'Albo le Associazioni che vedano propri dirigenti inseriti nell'organico di altre Associazioni aventi le medesime finalità statutarie.

Art. 24

Struttura e sezioni dell'Albo delle Associazioni

1. L'Albo è strutturato in:

- a) Indice, costituito dall'elenco delle informazioni essenziali riportanti denominazione, sede legale, rappresentante legale, recapito del rappresentante legale, sezione di iscrizione all'Albo, data di iscrizione all'Albo;
- b) Anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;
- c) Sezioni, organizzate in:
 - Protezione civile, sanitario, assistenziale: sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la partecipazione diretta ad attività di protezione civile, di tutela ambientale, di vigilanza ambientale, di educazione ambientale, nonché ad interventi e attività assistenziali, di promozione e tutela in materia sanitaria, di promozione e tutela della cultura della salute;
 - Impegno civile e cooperazione: sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la diffusione e promozione dei valori solidaristici, di impegno civile e di cooperazione umanitaria anche internazionale;
 - Spettacolo e cultura; sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la promozione, diffusione e valorizzazione di spettacolo, comunicazione e informazione, arti, tradizione, storia, società e cultura, ricerca scientifica;
 - Sport e tempo libero; sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la promozione di attività sportive, attività ricreative, attività del tempo libero;
 - Turismo e attività produttive; sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la promozione e valorizzazione dell'immagine turistica, delle attività produttive, delle attività artigiane, delle produzioni enogastronomiche;
 - Ambiente: sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la promozione di attività connesse alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale e della consapevolezza ambientale.

Art. 25

Iscrizione all'Albo e obblighi delle Associazioni

1. Le Associazioni presentano domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:
 - a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore;
 - b) lo statuto nazionale, in caso di sezione locale di associazione nazionale;
 - c) l'ultimo bilancio annuale;
 - d) l'elenco nominativo dei soci effettivi che ricoprono cariche sociali, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
 - e) l'elencazione del patrimonio di proprietà o in uso, ivi compresi i beni strumentali.
2. L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato. L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione dovrà essere regolarizzata.

4. Entro il 31 maggio di ogni anno le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere all'ufficio competente la documentazione seguente:

- a) l'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
- b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie – entro 30 giorni dalla data della modifica intervenuta.

6. La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

7. Al venir meno di uno dei requisiti richiesti è dato avvio al procedimento di regolarizzazione o di cancellazione dall'Albo.

8. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto.

Art. 26 Pubblicità e iscrizione

1. Il Comune di Vallo di Nera cura la pubblicità dell'Indice e delle Sezioni dell'Albo delle Associazioni.

2. L'accesso all'Anagrafica dell'Albo è disciplinato dalle normative vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi, in materia di protezione dei dati personali e dalle norme regolamentari comunali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi dello Stato, alle normative regionali di settore e alle norme regolamentari comunali in vigore.

2. Le modalità e i criteri di rendicontazione stabiliti agli articoli precedenti si applicano anche alle iniziative per le quali sia già stata presentata richiesta e non ancora avviate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all'Albo pretorio telematico per 15 giorni dopo l'avvenuta esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.